

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE:

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CURNO E CANONICA D'ADDA,
(ART. 98 COMMA 3 D. LGS. 18.08.2000 N. 267 E SS.MM.II.)**

* * *

Il **Comune di CURNO**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Andrea Saccogna, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del ___/07/2024;

E

Il **Comune di CANONICA D'ADDA**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Riccardo Sonzogni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/___/2024;

P R E M E S S O

- Che l'art. 97 del T.U.E.L., Decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., dispone che ciascun Comune abbia un Segretario Comunale titolare, dipendente dal Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ("Agenzia"), e iscritto all'Albo di cui all'art.98 del T.U.E.L.;
- che l'art. 30 del T.U.E.L., d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L., d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, riconosce ai Comuni, la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (oggi Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali - Albo Segretari comunali e provinciali), con deliberazione n.150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che in ragione della popolazione degli enti convenzionati la sede di segreteria così convenzionata è classificata, ai fini dell'assegnazione del Segretario Generale, quale sede di classe II;

CIO' PREMESSO

con la presente scrittura, da registrarsi in caso d'uso, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1: "Oggetto della convenzione"

La presente convenzione fra i Comuni di Curno e Canonica d'Adda assolve allo scopo di provvedere all'ufficio di Segretario Generale avvalendosi del medesimo dirigente, nel rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il Comune di Curno è individuato quale ente capofila.

Art.2: "Durata della convenzione"

La convenzione decorre dal 01 settembre 2024, ferma restando la necessaria presa d'atto da parte della competente sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La convenzione avrà durata sino al 31 dicembre 2026; la stessa potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche in maniera unilaterale, secondo le disposizioni che seguono.

Il Comune che intende recedere dalla convenzione e conseguentemente determinarne lo scioglimento dovrà comunicare all'altro Comune la deliberazione consiliare con la quale si dispone in merito alla convenzione; trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, mediante P.E.C., dell'adozione della deliberazione in parola, e non appena intervenuta la necessaria presa d'atto da parte della competente sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.

In caso di scioglimento consensuale, lo stesso si produce non appena divenuta esecutiva l'ultima delle deliberazioni con cui tutti i Comuni dispongono in merito, e comunque non appena intervenuta la necessaria presa d'atto da parte della competente sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali. In ogni caso, dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve

esserne data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

In caso di scioglimento della convenzione il Segretario Generale già titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune capo-convenzione.

Art.3: "Comune capo-convenzione: Coordinamento e modalità di consultazione"

Il Comune di Curno è individuato quale Ente capo - convenzione e assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola, ne tiene la gestione amministrativa e contabile, e cura tutti i rapporti con l'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

I sindaci dei due comuni si consulteranno in merito alla gestione del servizio in parola e l'avviso di convocazione sarà effettuato dal comune capo - convenzione.

Art.4: "Trattamento economico del Segretario Comunale"

Al Segretario Comunale compete il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Sono riconosciuti, all'interno del suddetto trattamento:

a) il c.d "galleggiamento", ovvero l'adeguamento della retribuzione di posizione del Segretario (riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2011) al medesimo livello di quella stabilita per il personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (art.41 comma 5 del C.C.N.L. del 16/05/01). L'importo è determinato come differenza tra la retribuzione di posizione più elevata attribuita alle posizioni organizzative nell'ambito della convenzione e la retribuzione di posizione base, sommata alle

eventuali maggiorazioni riconosciute dai singoli Enti.

b) la maggiorazione per la sede di segreteria convenzionata ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L.

Il Comune capo - convenzione, coordinato con l'altro sindaco, può attribuire, con proprio atto, al Segretario Generale una maggiorazione della retribuzione di posizione in misura compresa tra il 10% e il 50% dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione previsto dal contratto.

Al Segretario compete altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per recarsi dalla sede del Comune capofila alla sede dell'altro Comune convenzionato, calcolato in ragione di 1/5 del costo al litro della benzina per chilometro percorso. Il Comune di Canonica d'Adda provvederà direttamente alla liquidazione dei vari accessi.

L'erogazione del buono pasto è posta a carico dell'Ente in cui il dipendente effettuerà il rientro pomeridiano, nel rispetto della disciplina di erogazione vigente nello stesso.

L'erogazione della retribuzione di risultato al Segretario Generale avviene mediante applicazione del Sistema di Valutazione redatta dal Comune capo - convenzione sentiti i Sindaci in convenzione, ferma restando una valutazione congiunta dell'operato del Segretario da parte del Sindaco del Comune convenzionato.

Art. 5: "Modalità di riparto delle spese"

L'intera retribuzione del Segretario, incluse le maggiorazioni attribuite dai singoli Enti, oltre ai relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché il rimborso delle spese di viaggio, esclusi gli accessi, nei termini contrattualmente definiti, sono così ripartiti in ragione delle ore effettuate in

ogni singolo Comune nelle seguenti percentuali:

- 66,67% a carico del Comune di Curno pari a 24/36h
- 33,33% a carico del Comune di Canonica D'Adda pari a 12/36h

Il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario Generale sarà effettuato direttamente dal Comune di Curno, il quale curerà anche il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere dagli altri Comuni convenzionati.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso del buono pasto e delle missioni effettuate per conto degli stessi mentre per le missioni svolte per i due Comuni saranno ripartite pro-quota.

La maggiorazione della retribuzione di posizione, come attribuita dal Sindaco capo-convenzione, è anticipata mensilmente dal Comune di Curno ed è oggetto di riparto pro-quota.

Il Comune di Curno, tramite il responsabile del servizio di ragioneria, provvederà a compilare, entro il 31 Gennaio di ogni anno la previsione di tutte le spese per il servizio di segreteria. Ogni Comune provvederà a stanziare e impegnare la quota di propria competenza.

Il Comune di Curno predisporrà il rendiconto di tutte le spese sostenute in ragione della presente convenzione unitamente al riparto.

Il Comune di Canonica d'Adda verserà al Comune di Curno entro 30 (trenta) giorni la somma richiesta. Eventuali richieste di chiarimento ed osservazioni contro il riparto annuale della spesa

dovranno essere presentate al comune capo-convenzione entro 5 giorni dal ricevimento; tale presentazione interrompe i termini di 10 giorni per il versamento del saldo.

Art.6: "Attribuzioni del Sindaco del Comune capo-convenzione"

Il Sindaco del Comune di Curno, in accordo con l'altra Amministrazioni convenzionata, assumerà i seguenti provvedimenti:

- a) nomina e revoca del Segretario Generale;
- b) valutazione del Segretario ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato;
- c) indicazione del Segretario supplente per i casi di assenza del segretario titolare per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza ove necessario;
- d) autorizzazione di volta in volta al Segretario Generale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Per la sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale provvederà il Vicesegretario nominato in ciascun ente se previsto, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art.7: "Collegio Arbitrale"

In caso di mancato accordo circa il riparto della spesa, i Comuni si avvarranno di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dai Comuni stessi ed il terzo sarà un ex segretario individuato dal Comune capo-convenzione.

Art.8: "Orario di servizio del Segretario comunale"

In linea generale il Segretario Generale articola il proprio orario di lavoro negli Enti convenzionati, in accordo con gli stessi, prendendo come riferimento le quote di riparto delle spese come

stabilite dalla presente convenzione.

In ogni caso il Segretario Generale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato, con particolare riferimento all'attività di assistenza agli organi istituzionali e alla sua responsabilità in relazione a obiettivi e programmi da realizzare.

Art.9: "Disposizioni finali"

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla competente Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

La presente convenzione, letta e accettata dalle parti, viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Per ciascun firmatario, la data e l'ora di apposizione della firma sono attestate dal sistema di certificazione, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Sindaco del Comune di CURNO

Avv. Andrea Saccogna

Il Sindaco del Comune di CANONICA D'ADDA

Dott. Riccardo Sonzogni